



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

RELAZIONE
AL PROGETTO DI LEGGE
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA
E DI MINORI"

Ecc. mi Capitani Reggenti,

On. li Consiglieri,

nel 2010 in occasione dell'esame periodico universale (Universal Periodic Review), gli Stati membri ed osservatori del Consiglio dei Diritti Umani hanno formulato a San Marino raccomandazioni volte a migliorare la situazione nazionale in materia di diritti umani.

Fra le raccomandazioni accettate vi è l'impegno ad attuare misure volte a garantire la libertà dei bambini da qualsiasi forma di violenza anche garantendo che vengano pienamente proibite dalla legge le punizioni corporali nonché l'impegno ad attuare cambiamenti in materia di imputabilità penale, innalzando il limite d'età dagli odierni 12 anni ai 14 anni.

Il Capo I è dedicato al divieto delle punizioni corporali in famiglia o verso i minori.

Il tema della violenza sui bambini e adolescenti è ampiamente affrontato nella Convenzione sui diritti del fanciullo (Convention on the Rights of the Child – in seguito CRC), ratificata dalla Repubblica di San Marino con Decreto 18 settembre 1991 n. 116. La disposizione più direttamente pertinente è l'articolo 19 che impegna gli Stati parte ad adottare *"ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamento o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i suoi genitori, al suo rappresentante legale ... oppure ad altra persona che ha il suo affidamento"*.

La CRC non ha mancato di riconoscere il diritto e la responsabilità dei genitori e degli altri adulti di riferimento di dare al bambino, in maniera corrispondente allo



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed il consiglio adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti (articoli 5 e 18 della CRC). In tutte le disposizioni richiamate non è riscontrabile un esplicito riferimento alle punizioni corporali, nozione particolarmente insidiosa, in quanto sembrerebbe alludere a forme moderate di violenza sui bambini giustificate dalla finalità educativa o disciplinare a esse associata. Questa interpretazione è stata nettamente rigettata dal Comitato ONU sui diritti del fanciullo - l'organo indipendente di monitoraggio creato dalla stessa CRC - che ha sottolineato che l'obbligazione di cui all'articolo 19 è inequivocabile e non lascia spazio di legittimità ad alcuna forma di violenza per quanto lieve contro i bambini. Le punizioni corporali e le altre forme degradanti di castigo sono forme di violenza e gli Stati devono pertanto adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale, educativa appropriata per eliminarle.

Le ragioni addotte a fondamento di una legislazione contro le punizioni corporali su bambini e adolescenti si possono ricondurre, in estrema sintesi a due argomentazioni:

a) larga parte della ricerca in campo psicologico, sociale e pedagogico concorda con il ritenere che le punizioni corporali non sono efficaci rispetto al conseguimento dello scopo di ottenere maggior disciplina e radicare comportamenti socialmente adeguati, sono anzi una pratica controproducente poiché la violenza genera violenza;

b) le punizioni corporali non sono giustificabili nella prospettiva dei diritti inerenti alla persona umana. Se picchiare un adulto è un atto repressibile, lo è ancora di più picchiare un bambino: i minori hanno il diritto di godere almeno dello stesso livello di protezione e dello stesso rispetto della loro dignità umana e della loro integrità fisica degli adulti. Non vi sono, dunque, argomenti validi per affermare che una condotta che viola il diritto all'integrità fisica e alla dignità dell'individuo possa essere tollerata.

L'articolo 234 del codice penale postula, evidentemente, che alle misure correttive o disciplinari inerisca un certo uso della forza - sostenuto da un *animus corrigendi* - che viene punito se abusivo ovvero eccessivo.

Con il presente progetto di legge si intende promuovere il concetto di *positive parenting* cioè di genitorialità positiva, ovvero basata sul riconoscimento dei diritti



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

fondamentali di tutti i membri della famiglia, figli minori compresi e caratterizzata, appunto, dall'abbandono delle punizioni corporali. Finché la pratica di queste ultime si confonde con il ricorso all'impiego di mezzi di correzione o di disciplina, resta aperta la possibilità che violazioni dell'integrità fisica e delle dignità dei bambini e adolescenti siano nei fatti tollerate o comunque non attivamente contrastate sul piano culturale, sociale e delle relazioni familiari, oltre che a livello giudiziario. Per questo motivo con l'odierno progetto di legge si propone l'abrogazione del richiamato articolo 234 c.p.

Allo stesso modo, l'articolo 235 del codice penale è stato rubricato come "*Maltrattamenti e punizioni corporali in famiglia o verso i minori*", procedendo anche con una piccola modificazione testuale: accanto al concetto di maltrattamenti è stato introdotto quello di punizioni corporali.

Si è ritenuto, inoltre, di aggiungere un comma all'articolo 57 della legge 26 aprile 1986 n. 49 ("Riforma del diritto di famiglia"), ove è specificato che il minore ha diritto alla tutela e alla sicurezza, e non può essere soggetto a punizioni corporali o ad altri trattamenti lesivi dell'integrità fisica e psicologica.

Al Capo II, del presente Progetto di Legge, è contenuta, invece, la disciplina dell'imputabilità dei minori.

I *conditores* del codice penale hanno - si cita testualmente dalla relazione parlamentare al codice penale e norme di attuazione - "*fissato agli anni dodici il limite dell'assoluta presunzione d'incapacità, limite che corrisponde all'odierna precocità giovanile*". Mentre la maggiore età penale è fissata al raggiungimento del diciottesimo anno, è previsto che tra i dodici e i diciotto anni, il giudice tenuto conto dello sviluppo mentale del minore, debba determinare in concreto se egli abbia raggiunto o meno il livello della normale comprensione del valore degli atti e ove il minore sia pervenuto alla capacità, sono stabilite condizioni di particolare favore nel trattamento punitivo, con lo scopo specifico di agevolarne la rieducazione.

Effettivamente la Repubblica di San Marino - prevedendo il limite di non imputabilità assoluta a 12 anni - rappresenta un'eccezione rispetto ad altri codici europei, che sulla base dell'*id quod plerumque accidit*, hanno fissato detto limite non a 12 anni bensì a 14 anni.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

La presunzione assoluta di non imputabilità posta dall'articolo 10 del codice penale che il legislatore giustifica con una certa precocità giovanile, non trova oggi consenso unanime.

Copiosa giurisprudenza - a livello europeo e internazionale - non ritiene che i giovani abbiano raggiunto un livello di maturità più elevato rispetto al passato: l'aver anticipato il compimento di certi atti non è significativo di maturità poiché non vi è riflessione, ma solo precocità e tolleranza di certi comportamenti. Non incontrando divieti, i giovani oggi si trovano a fare delle cose senza averne la percezione dell'importanza, positiva o negativa che sia. I ragazzi di oggi non sono più maturi, ma hanno solo meno limiti e quindi prevedere l'età imputabile al di sotto dei 14 anni significa far pagare ai ragazzi quelle che sono responsabilità di altri.

Sulla base di queste riflessioni appare opportuno oggi portare il limite di non imputabilità a 14 anni.

Al Capo III, rubricato "Diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini", si è previsto attraverso l'integrazione del disposto di cui all'articolo 78, comma secondo della legge n. 49/1986, il diritto dell'adottato, che abbia raggiunto la maggiore età, a conoscere le proprie origini, presupposto indefettibile per la costruzione dell'identità personale.

Considerate le finalità evidenziate, è auspicabile l'approvazione del presente progetto di legge che costituisce non solo un contributo agli sforzi che la Comunità internazionale sta compiendo per liberare la prassi educativa dalla violenza e gettare le basi di società più pacifiche e rispettose dei diritti umani, ma anche un opportuno adeguamento dell'ordinamento alle indicazioni più avanzate provenienti dalla ricerca in campo psico-pedagogico.

Si confida, dunque, in un favorevole accoglimento da parte del Consiglio Grande e Generale.

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

Gian Carlo Venturini